



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Centro di Servizio d'Ateneo per la Gestione
del Diritto allo Studio Universitari

Determina n. 14 del 20/03/2009

REGOLAMENTO “PROGETTO BICIMIA PER UNIBS”

- 1) L'Università degli Studi di Brescia mette a disposizione degli studenti, compresi gli studenti del progetto Socrates – Erasmus, secondo criteri definiti dagli organismi deputati, un numero variabile di bici.
La concessione prevede un costo di noleggio annuo che verrà stabilito e da versarsi ogni anno accademico in cui si usufruisce del noleggio.
- 2) La durata dell'assegnazione è di un anno, rinnovabile per esplicita richiesta, al costo stabilito. Comunque, la durata non va oltre il conseguimento della laurea, o il decadere dell'iscrizione all'Università degli Studi di Brescia; in tali casi l'utente si obbliga a restituire la bici al CEDISU.
- 3) L'utente è tenuto a informare il CEDISU di ogni cambiamento di indirizzo, status di studente o della variazione di ogni dato utile a facilitare la comunicazione tra le parti.
- 4) L'utilizzo della bici è limitato al territorio del Comune di Brescia, salvo deroghe per un tempo limitato e dichiarato da richiedersi al CEDISU in anticipo di almeno 3 giorni in orari di ufficio.
- 5) L'utente libera il CEDISU da ogni responsabilità circa l'uso improprio del mezzo, danni a terzi o a se stesso, anche non patrimoniali, per incuria o imperizia nell'uso.
- 6) L'utente si impegna a mantenere funzionante la bici, a custodirla diligentemente e a riconsegnarla in buono stato. La data e l'orario della restituzione dovranno essere concordati con lo staff della Reception Residenze CEDISU.

- 7) L'utente si impegna a condurre e utilizzare la bicicletta dell'Università nel rispetto delle norme di circolazione stradale nonché ad osservare i principi generali di prudenza e diligenza e rispetto dei diritti altrui.
- 8) Non è permesso cedere ad altri la guida e la custodia della bici in comodato, in particolare, a persone non idonee, a pena di essere considerato responsabile unico degli eventuali danni e quanto altro ne derivi.
- 9) L'utente, assegnatario della bici, contravvenendo ai suddetti obblighi potrà essere giudicato e sanzionato dal CEDISU.
- 10) Ogni bici è targata con un codice depositato nel Registro Italiano Bici, che facilita il recupero in caso di furto o smarrimento. In caso di furto, perciò, l'utente ha l'obbligo di presentare regolare denuncia presso la polizia Municipale o i Carabinieri o la Questura, fornendone tempestivamente copia al CEDISU; la denuncia dovrà riportare il numero di identificazione della bici utile in caso di ritrovamento a facilitare l'individuazione del proprietario CEDISU.
- 11) La mancata restituzione della bici, per qualsiasi motivo, comporterà l'applicazione di una penale stabilita dal CEDISU.
- 12) Per qualsiasi controversia si fa espressamente riferimento alle norme previste dal Codice Civile (art. 1803 e segg. e art. 2051).

Marzo 2009